

SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA E PRIMARIA "GAETANO CECERE"

REGOLAMENTO INTERNO

Regolamento Interno

-Premessa-

Il presente regolamento viene compilato dopo aver sentito in merito, il coordinatore didattico; con esso il gestore ha recepito le innovazioni introdotte successivamente all'emanazione della legge n° 62/2000 e si attiene alle disposizioni normative emanate con la circolare ministeriale n° 31 del 18/Marzo/2003.

La Scuola dell'infanzia di durata triennale, non è obbligatoria, ma propone ambiziose finalità educative .

La riconferma della triennialità del percorso della scuola dell'infanzia prospetta la possibilità di un curriculum formativo coerente ed organico per i bambini dai 3 ai 5 anni di età, così come previsto inizialmente dalla legge istitutiva della scuola dell'infanzia statale del 1968.

Tale curriculum formativo si prospetta oggi arricchito e diversificato per le diverse opzioni che le famiglie possono esprimere, per l'ampio ventaglio di tempo scuola erogabile, che può variare dalle 25 alle 40 ore settimanali.

Sulla base di tali opzioni si potranno coniugare le diverse offerte formative con la personalizzazione degli interventi educativi.

Essa privilegia modelli educativi basati sulla personalizzazione e sulla relazione con le famiglie.

La "cura della personalizzazione" va intesa come predisposizione di una serie di esperienze attente alle diversità dei bambini relative a provenienza, maturazione, motivazione, nella prospettiva di una continuità dinamica con i contesti operativi; concorre altresì all'educazione ed allo sviluppo psicomotorio, cognitivo, religioso, morale e sociale delle bambine e dei bambini, promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività ed apprendimento.

Le connotazioni della scuola primaria invece, privilegiano un richiamo alla strumentalità di base che, sembra allontanarsi dalle tendenze alla "alfabetizzazione culturale", propria dei programmi del 1985;

Così non è del tutto, perché viene comunque rimarcato il valore formativo delle discipline. Essa accoglie e valorizza le diversità individuali, promuove lo sviluppo della personalità ed ha il fine di far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base, ivi comprese quelle relative all'alfabetizzazione informatica.

Ha il fine, altresì, di far apprendere i mezzi espressivi, la lingua italiana, l'alfabetizzazione della lingua inglese, di educare ai principi fondamentali della convivenza civile, secondo l'ordinamento e le "indicazioni nazionali" vigenti.

Dall'esigenza di coniugare gli aspetti succitati con la realtà concreta in cui opera questa scuola scaturisce il presente regolamento, che intende delineare, tra l'altro, i principi guida ai quali riferirsi nelle varie fasi operative, attraverso le quali si articola il suo operato, alla luce della normativa in vigore per le scuole paritarie.

ART. 1 REGOLAMENTO

Il presente regolamento, nell'ambito dell'autonomia e dei poteri riconosciuti al rappresentante legale dell'ente gestore, disciplina la vita della comunità scolastica di questa scuola paritaria primaria e dell'Infanzia.

Per quanto non è in esso previsto si applicano le disposizioni legislative e regolamentari.

All'osservanza del regolamento sono tenuti tutti i soggetti della comunità scolastica. Tutte le componenti dell'istituzione scolastica godono della libertà di opinione e di associazione. Eventuali riunioni, se svolte nei locali scolastici, sono assoggettate alla preventiva autorizzazione del Legale Rappresentante, previa formale richiesta scritta dalla quale si individua inequivocabilmente il responsabile dell'incontro.

A tali riunioni può partecipare il gestore o suo delegato.

La scuola, intesa come centro di iniziativa sociale si impegna ad aprire un serio rapporto culturale con associazioni ed enti che con essa interagiscono.

NORME CONCERNENTI IL GOVERNO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

ART.2 ORGANI COLLEGIALI

1. Le disposizioni del presente regolamento si ispirano all'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione.

2. Al governo della istituzione scolastica concorrono il soggetto gestore, i docenti, i genitori.

3. Questa istituzione scolastica, nella propria autonomia, nella persona del suo legale rappresentante, ai sensi dell'art. 4.2 e 4.3 della C.M. 31/03, costituisce gli organi di governo e ne disciplina il funzionamento, ferme restando le disposizioni proprie delle scuole paritarie.

4. Gli organi di governo concorrono alla definizione e realizzazione degli obiettivi educativi e formativi, attraverso percorsi articolati e flessibili coerenti con le indicazioni nazionali adottate in attuazione della legge 28 marzo 2003, n. 53, che trovano compiuta espressione nel piano dell'offerta formativa.

Il P.T.O.F. tiene conto anche delle richieste delle famiglie e degli insegnanti, sulla base delle risultanze emerse in seguito alla rilevazione degli effettivi bisogni.

Gli organi di governo valorizzano la funzione formativa del personale tutto, il diritto all'apprendimento degli alunni, la libertà di scelta dei genitori.

5. La Scuola è organizzata sulla base del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e programmazione, spettanti agli organi di cui all'articolo 3, lettere c) e d), e compiti di gestione e coordinamento, spettanti all'Ente gestore.

La responsabilità della conduzione dell'istituzione scolastica nei confronti dell'amministrazione e degli utenti, secondo le disposizioni del codice civile, nonché l'applicazione dell'articolo 1, della citata C.M. 31 de 18/03/2003, appartiene di norma all'Ente gestore che, tramite il proprio rappresentante, o persona da medesimo delegata, presiede anche il consiglio della scuola.

ART. 3 ORGANI DELL' ISTITUZIONE SCOLASTICA

Gli organi delle istituzioni scolastiche sono:

- a) il rappresentante o il delegato dall'Ente gestore (art.4)
- b) il coordinatore didattico (art.5)
- c) il consiglio della scuola (art.6)
- d) il collegio dei docenti (art.7)
- e) l'equipe pedagogica (art.8)
- f) il nucleo di valutazione del funzionamento dell'istituto (art.9)
- g) Il comitato per la valutazione del servizio dei docenti.(art. 10)
- h) Il consiglio di interclasse/intersezione (art. 11)

ART. 4 ENTE GESTORE

Il rappresentante dell'Ente gestore o suo delegato:

- 1) assicura la gestione unitaria dell'istituzione;
- 2) ha la legale rappresentanza dell'istituzione;
- 3) è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio;
- 4) presiede il consiglio di scuola;
- 5) predispone il regolamento relativo al funzionamento della scuola, dopo aver sentito il Coordinatore didattico, con esso definisce i criteri per l'organizzazione e il funzionamento dell'istituzione, per la partecipazione delle famiglie alle attività della scuola, nonché per la designazione dei responsabili dei servizi;
- 6) predispone Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo della Scuola;

- 7) predispone Il Progetto Educativo che, indica l'eventuale ispirazione di carattere culturale o religioso, e improntato ai principi di libertà, ai diritti ed ai doveri fondamentali della Costituzione; con esso risponde alla domanda formativa proveniente dalle famiglie e dal territorio.
- 8) Approva il Piano dell'Offerta Formativa, che invia al Consiglio di Scuola per la prevista adozione.

ART. 5 COORDINATORE DIDATTICO

Il coordinamento didattico e la gestione comportano distinte responsabilità anche se possono essere assunte dalla stessa persona.

Il coordinatore delle attività educative e didattiche di questa scuola paritaria è designato dal gestore che, nella propria responsabilità, si avvale di personale con cittadinanza italiana o di paese membro dell'Unione Europea munito di esperienza e competenza didattico-pedagogica adeguata.

Il nominativo e i titoli professionali del coordinatore designato devono essere segnalati all'Ufficio scolastico regionale unitamente a una fotocopia del documento di riconoscimento.

Gli atti e i certificati rilasciati dal coordinatore didattico non sono soggetti a legalizzazione di firma.

ART. 6 CONSIGLIO DELLA SCUOLA

A competenze

1. Il consiglio della scuola ha compiti di indirizzo e programmazione delle attività dell'istituzione scolastica, nel rispetto delle scelte didattiche definite dal collegio dei docenti e nei limiti delle disponibilità di bilancio come di seguito chiarito.

Esso, in particolare, su proposta del rappresentate dell'Ente gestore o suo delegato delibera:

- a) L'adozione del regolamento predisposto dal gestore.
- b) l'adozione del piano dell'offerta formativa, elaborato dal collegio dei docenti e approvato dal gestore, verificandone la rispondenza agli indirizzi generali e alle compatibilità rispetto alle risorse umane e accertandosi che vi sia la dichiarazione di copertura finanziaria rilasciata dal gestore;
- c) l'approvazione del bilancio annuale ed del conto consuntivo relativamente ai fondi erogati da Enti pubblici;
- d) l'adesione della scuola ad accordi e progetti coerenti con il piano dell'offerta formativa.
- e) i criteri per l'esecuzione di visite guidate

- f) l'acquisto di materiale e sussidi, indicati dal collegio dei docenti, relativamente ai fondi provenienti da Enti pubblici
- g) l'adattamento del calendario scolastico

2. Il consiglio della scuola dura in carica tre anni scolastici ed è rinnovato in concomitanza con il rinnovo del consiglio d'istituto nelle scuole pubbliche, limitando le operazioni di voto al secondo giorno dei due, di solito, previsti.

3. Nel caso di persistenti e gravi irregolarità o di impossibilità di funzionamento o di continuata inattività del consiglio della scuola, il rappresentante dell'Ente provvede al suo scioglimento, nominando un commissario straordinario nell'ambito della componente docente, che resta in carica fino alla costituzione del nuovo consiglio.

B Composizione

1. Il consiglio della scuola ,è composto da : rappresentante dell'Ente gestore o suo delegato, il coordinatore didattico, 2 docenti,per ogni ordine di scuola, due genitori per ogni ordine di scuola, un rappresentante a.t.a.,per ogni ordine di scuola.

C Elezioni

Le modalità di elezione delle rappresentanze sono così esplicitate:

Il Rappresentante legale della Scuola , quindici giorni prima della data delle elezioni, dopo aver predisposto gli elenchi degli elettori e le schede elettorali, convoca per iscritto tutti i genitori degli alunni in apposita riunione durante la quale illustrerà i compiti del consiglio.

Detti compiti dovranno essere esaurientemente descritti in quadri sinottici affissi alle pareti del locale adibito a sede di seggio.

Nella convocazione, oltre ai compiti del consiglio, dovrà essere chiaramente annotato:

- Il luogo, la data e l'orario delle votazioni
- I compiti del consiglio
- Le modalità di espressione del voto (esibizione di documento di riconoscimento, l'indicazione di un solo nominativo relativo alla propria categoria ecc.)
- che gli assenti alla riunione perderanno il diritto al voto

I rappresentanti dei docenti vengono eletti in sede di collegio

I rappresentanti del personale ATA vengono eletti in sede di apposita riunione.

Durante la riunione il rappresentante legale inviterà gli intervenuti a fornire la loro disponibilità a far parte di una lista i cui nominativi, dopo la formale accettazione, saranno annotati in modo visibile ed inequivocabile su un foglio affisso alle pareti, i componenti il seggio saranno nominati dal Rappresentante Legale.

Il seggio sarà formato, là dove possibile, da tre rappresentanti dei genitori, di cui uno avrà la funzione di presidente, che a sua volta nominerà un segretario.

Trascorsa l'ora dalla formazione delle liste, nel quale lasso di tempo i candidati avranno modo di presentarsi, si insedierà il Seggio e si darà luogo alle votazioni che avranno la durata di un'ora.

Ad ogni elettore, debitamente identificata e predisposta per il voto dal Seggio, sarà consegnata una scheda, sulla quale potrà essere espressa una sola preferenza.

Terminate le operazioni di voto, il seggio provvederà allo scrutinio ed alla proclamazione degli eletti.

Il tutto sarà regolarmente verbalizzato a cura del segretario del seggio.

Egli procederà a riportare i nominativi di tutti coloro che avranno riportato voti ai fini di eventuali surroghe successive.

I nominativi degli eletti saranno affissi all'albo della Scuola e vi resteranno per cinque giorni per eventuali reclami.

Il Rappresentante legale o suo delegato potrà convocare il Consiglio dopo i termini degli eventuali reclami e dopo l'esame degli stessi e comunque non oltre il decimo giorno da quello delle votazioni.

Il consiglio può, ove possibile, eleggere, *un vicepresidente nell'ambito dei genitori facenti parte del consiglio stesso.*

In sede di prima riunione il *Rappresentante legale nomina il segretario.*

In seguito il presidente convoca il consiglio e ne fissa l'ordine del giorno sentito il coordinatore didattico.

L'organo si riunisce altresì su richiesta di almeno i due terzi dei suoi componenti.

Il consiglio della scuola può decidere che alle sue sedute partecipino, senza diritto di voto, soggetti esterni scelti in ambito educativo, sportivo, culturale, sociale ed economico.

D Procedure Per La Convocazione Del Consiglio Di Scuola

Le riunioni del Consiglio successive alla prima sono connesse alle esigenze della scuola; Salvo diverse ed espresse indicazioni contenute nell'atto di convocazione, il Consiglio di Scuola è convocato presso i locali della stessa.

Di norma esse si distinguono in ordinarie e straordinarie. Le prime hanno luogo con una convocazione preventiva di almeno cinque giorni e si tengono all'inizio, alla fine dall'anno scolastico ed in occasione dell'acquisto dei sussidi.

Le seconde possono essere convocate in un lasso di tempo inferiore a cinque giorni, in relazione all'urgenza cui sono connesse-

E Sostituzione Del Presidente E Del Segretario

In caso di assenza o di impedimento del Presidente del Consiglio, questi è sostituito dal Vicepresidente.

In caso di assenza o di impedimento del Segretario, il Presidente incaricherà momentaneamente un altro consigliere

F Decadenza O Surroga

I membri del Consiglio di Scuola che non intervengano per tre sedute consecutive, senza valida giustificazione, o abbiano perso i requisiti di eleggibilità, decadono dalla carica e vengono surrogati con le modalità previste dalla normativa vigente.

Si intende quale "valida giustificazione" almeno il preavviso telefonico prima della seduta del Consiglio alla quale il Consigliere non può partecipare.

G Precisazioni

I verbali vanno stilati durante la seduta del Consiglio.

Nessun Consigliere può parlare senza aver chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente. Nel caso di interventi eccessivamente prolissi o sconvenienti, il Presidente invita il Consigliere a concludere. Nel caso in cui detto consigliere dovesse persistere nel proprio comportamento, ignorando l'invito, il presidente gli toglie la parola ed in caso di ulteriore persistenza lo invita ad allontanarsi dalla riunione. Qualora dovesse ancora persistere, creando turbativa, il presidente, sentito il parere degli astanti, invita il consiglio a deliberarne l'espulsione immediata dal consiglio di scuola a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi dei presenti..

H validità delle assemblee e delle deliberazioni

L'ordine del giorno sarà preparato dal Legale Rappresentante sentito il coordinatore didattico. Il Presidente è tenuto ad iscrivere nell'ordine del giorno della seduta successiva gli argomenti proposti da un consigliere e approvati dalla maggioranza dei consiglieri presenti.

Copia della delibera delle riunioni del Consiglio di Scuola deve essere affissa all'albo, entro e non oltre i cinque giorni successivi alla data della riunione e chiunque, avente diritto, può prendere visione dei verbali.

I compiti del presidente

Il Presidente, controllata la validità della costituzione dell'assemblea, dirige il dibattito, garantisce ad ogni membro di esprimere il proprio pensiero, coordina gli interventi ed impedisce ogni deviazione del dibattito dai binari di un civile confronto. Concede e toglie la facoltà di parlare, pone le questioni, stabilisce l'ordine di votazione e ne annuncia il risultato. Controlla l'operato del segretario. È sostituito, qualora assente o impedito, dal vicepresidente, unitamente al segretario firma anche i verbali.

ART. 7 COLLEGIO DEI DOCENTI

1. Il collegio dei docenti è composto da tutti i docenti in servizio nella scuola, nonché dagli esperti che svolgono incarichi per gli insegnamenti facoltativi ed opzionali secondo quanto previsto dalle norme in vigore.

2. Esso ha compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento e monitoraggio delle attività didattiche ed educative.

Provvede, in particolare, alla elaborazione del piano dell'offerta formativa, comprensivo delle attività educative e didattiche, sia obbligatorie sia facoltative ed opzionali, sulla base dell'orario per esse previsto dalle norme emanate in attuazione della legge 28 marzo 2003, n. 53.

3. Sono rimesse all'autonomia del collegio dei docenti le forme di articolazione interna ritenute idonee allo svolgimento dei propri compiti e di eventuali iniziative di formazione in servizio.

Il Collegio si riunisce di norma cinque volte nel corso dell'anno scolastico per l'insediamento e progettazione, per le verifiche periodiche e finali nonché per la scelta dei libri di testo e dei sussidi.

Il collegio dei docenti è convocato e presieduto dal Coordinatore didattico, che stabilisce l'ordine del giorno dei lavori.

Il presidente è coadiuvato da un vice presidente, da lui scelto tra i docenti, al quale può delegare specifici compiti.

Si riunisce altresì su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Procedura Di *Convocazione Del Collegio Dei Docenti*

Le convocazioni del Collegio dei Docenti, comunque devono pervenire ai destinatari almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

Art. 8 EQUIPE PEDAGOGICA

I docenti, nell'esercizio della propria responsabilità professionale, valutano gli alunni, periodicamente ed alla fine dell'anno scolastico, in sedi collegiali e secondo modalità organizzative coerenti con i percorsi formativi degli alunni stessi .

Secondo una cadenza mensile detti organi procedono ad una verifica delle acquisizioni delle competenze e procedono altresì ad una verifica/valutazione intermedia e finale. (nella cui sede si procede alla compilazione della scheda personale per gli alunni della scuola primaria)

Tale operazione è compiuta dai docenti di tutte le sezioni della scuola dell'infanzia e da tutti i docenti della scuola primaria, che sistematicamente partecipano al processo di formazione, nell'ambito del coordinamento dell'equipe pedagogica.

L'equipe pedagogica relativamente alla scuola dell'infanzia, è costituita da tutti i docenti delle sezioni della scuola oppure dai docenti che interagiscono nel processo di formazione di una singola sezione, laddove in numero superiore a due.

L'opportunità di prevedere un coordinamento unico o multiplo viene valutata e definita dal collegio docenti.

Per quanto attiene invece alla scuola primaria ogni classe costituisce la propria equipe, formata da tutti i docenti che a qualsiasi titolo interagiscono nel processo di formazione dei singoli allievi della classe.

I componenti l'equipe designano, nel proprio ambito, il coordinatore, al quale vengono affidati i compiti di compilazione del portafoglio delle competenze, di conduzione delle riunioni, della stesura e firma dei verbali.

L'equipe pedagogica si integra con la presenza del rappresentante dei genitori della sezione o della classe, opportunamente convocato, ogniqualvolta non sia prevista alcuna operazione né di valutazione, né di progettazione, né di discussione di singoli casi. Tale presenza è consentita nei casi previsti dall'ordinamento vigente, per esprimere pareri obbligatori.

Il rappresentante viene designato, nel mese di ottobre, dai genitori presenti nella prima riunione durante la quale un docente di sezione o di classe presenta il piano delle attività della scuola.

ART. 9 NUCLEI DI VALUTAZIONE DEL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO

E' istituito un nucleo di valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del servizio, che opera anche tenendo conto delle finalità fissate dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione in ordine alla qualità complessiva dell'offerta formativa, nominato e presieduto dal rappresentante legale dell'ente gestore così composto:

- il rappresentante legale o coordinatore didattico
- un genitore
- un docente
- un esperto esterno competente nel settore pedagogico/didattico.

ART. 10 IL COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DEI DOCENTI

Esso è presieduto dalla coordinatrice didattica. E' composto da 2 docenti e si riunisce qualora il singolo docente avanzi richiesta di valutazione del proprio servizio.

ART. 11 Consiglio di INTERCLASSE - intersezione

Il Consiglio di interclasse - intersezione è composto dai docenti in servizio nella scuola e da un genitore per ogni classe-sezione, scelto dalle rispettive Assemblee.

Esso è presieduto dalla coordinatrice didattica, che lo convoca, oppure da un docente, membro del Consiglio, suo delegato.

Si riunisce in ore non coincidenti con l'orario di funzionamento della scuola col compito di formulare al Collegio dei docenti agli organismi gestionali della scuola proposte in ordine all'azione educati va e ad iniziative finalizzate all' ampliamento dell' offerta formativa. Le funzioni di segretario vengono attribuite ad uno dei docenti presenti

ART. 12 DISPOSIZIONI FINANZIARIE

La partecipazione agli organi collegiali previsti dalla presente legge non comporta la corresponsione di compensi o gettoni di presenza.

ART. 13 COMUNICAZIONI

Le comunicazioni di delibera adottate o di nomine effettuate e gli inviti a terzi del Consiglio di Scuola, vengono portati a conoscenza del pubblico mediante affissione all'albo, entro cinque giorni e vi restano affisse per quindici giorni.

ART. 14 ALBO DELLA SCUOLA

Apposito spazio deve essere riservato agli organi collegiali della Scuola nell'atrio della stessa, con apposite bacheche esterne. I singoli componenti, per comunicazioni, affissioni, convocazioni e incontri su problemi generali e particolari della scuola, possono utilizzare tale spazio previa presa visione ed autorizzazione del Legale Rappresentante.

ART. 15 DURATA DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Finché non sono insediati i nuovi organi elettivi, restano in carica gli organi precedenti, come da apposita normativa ministeriale.

NORME DI CARATTERE GENERALE

ART. 16 CERTIFICAZIONI

Gli atti di natura amministrativo-contabile sono rilasciati unicamente a firma del rappresentante legale o suo delegato. Gli atti invece inerenti alla didattica (schede di valutazione, certificati di iscrizione e frequenza degli alunni) e tutti gli altri alla stessa connessi, ma con rilevanza esterna, sono rilasciati a firma congiunta del Rappresentante legale o suo delegato e del Coordinatore didattico.

ART. 17 VIGILANZA SUGLI ALUNNI

Per la vigilanza sugli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola, nonché durante l'uscita dalla medesima, valgono le seguenti norme:

- 1) gli alunni entrano nella scuola nei cinque minuti che precedono l'inizio delle lezioni e pertanto il personale docente si troverà a scuola cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni;

- 2) qualora singoli alunni debbano lasciare la scuola prima della fine delle lezioni, per motivi di salute, l'insegnante di classe informerà i genitori che provvederanno al loro prelevamento;
- 3) per le assenze causate da malattia, è necessario esigere il certificato medico quando esse si protraggono oltre i cinque giorni;
- 4) al termine delle lezioni, l'uscita degli alunni avviene per piano, a cominciare dal primo e con la sorveglianza del personale docente e dei collaboratori scolastici;
- 5) gli alunni ritardatari saranno ammessi in classe a condizione che il giorno successivo vengano accompagnati o giustificati dai genitori;
- 6) i collaboratori scolastici, oltre al controllo delle entrate e delle uscite e dei presidi loro affidati, sono tenuti alla sorveglianza degli alunni quando questi fruiscono dei servizi igienici. I docenti, in questo caso, si assicureranno che anche fuori della propria aula gli alunni siano sempre sotto vigilanza.

ART. 18 GITE SCOLASTICHE

Le visite guidate, sviluppano e concludono cicli di lavoro. Sono proposte dal collegio dei docenti e deliberate dal consiglio di scuola. Nella delibera di attuazione il consiglio stabilisce le modalità di attuazione delle visite, nonché il rapporto accompagnatori/alunni, in relazione alla complessità della visita stessa. I genitori rilasceranno agli insegnanti l'autorizzazione alla partecipazione del proprio figlio, sollevando la scuola da ogni responsabilità, per eventuali danni che dovessero derivargli, per la mancata osservanza delle disposizioni impartite dagli accompagnatori.

ART. 19 SERVIZI DI SEGRETERIA

Gli uffici di segreteria garantiscono l'apertura al pubblico, in orario stabilito dal Rappresentante Legale, in relazione alle attività didattiche della Scuola.

ART. 20 QUESTIONI NON PREVISTE DAL REGOLAMENTO

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rimanda alle norme di legge vigenti in materia.

ART. 21 MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

Le eventuali modifiche al presente regolamento saranno elaborate da Rappresentante Legale dell'Ente Gestore e adottate dal consiglio di scuola.

Prot. N° 44 del 15/02/2022

**RAPP. TE LEGALE PER PROCURA
SUOR SOFIA LOMATO**

CONGREGAZIONE RELIGIOSA SUORE DIVINE VOCAZIONI

**RAPPRESENTANTE LEGALE
CONG. RELIG. SUORE delle DIVINE VOCAZIONI
Sr. M. Antonia Colafemmina**

Colafemmina Antonia